



Roberto Romoli
Notaio

Repertorio numero 44758

Raccolta numero 13413

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

San Giuliano Terme, frazione Ghezzano, località La Fontina, il ventisei novembre duemiladiciannove (26 novembre 2019), nel mio studio ubicato in Via Giovanni Boccaccio n.10, alle ore 15,00 (ore quindici).

REGISTRATO A PISA

in data 28/11/2019

al n. 8675 serie 1T

esatte Euro 200,00

Innanzitutto a me dottor Roberto Romoli, notaio in San Giuliano Terme ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pisa, è presente il signor **GIANI CLAUDIO**, nato a Pisa il 22 novembre 1948, domiciliato per la carica di cui in appresso in Pisa, Via Paradisa n.2, codice fiscale GNICLD48S22G702Q, il quale dichiara di agire in qualità di Presidente dell'Associazione denominata **"Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana"**, con sede in Pisa, Via Paradisa n.2, codice fiscale 93081190501.

Il suddetto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni che sarà per prendere l'assemblea degli associati dell'Associazione sopra indicata, riunita in seconda convocazione in questo giorno, luogo, ed ora, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 del vigente statuto sociale, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal medesimo.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio redigo quindi il predetto verbale di assemblea.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 del vigente statuto sociale, il sopra generalizzato signor Giani Claudio, il quale constata, dichiara, e dà atto che:

- sono presenti numero 4 (quattro) dei numero 220 (duecentoventi) associati dell'Associazione "Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana"; il tutto, come risulta dal relativo elenco delle presenze che viene allegato a questo atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del comparente;
- sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Giani Claudio e Antonangeli Lucia;
- gli associati presenti sono tutti in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciò constatato, e nessuno opponendosi alla discussione, il Presidente dichiara che l'assemblea dell'Associazione "Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana" è validamente costituita ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto, e che la stessa è quindi idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Trasformazione da Associazione ad Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale e conseguente adozione del nuovo Statuto.

Il Presidente, prendendo la parola, riferisce all'assemblea i motivi che consigliano di trasformare l'Associazione in Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale di cui agli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), con conseguente adozione del nuovo Statuto dell'Associazione al

fine di adeguarlo alle attuali esigenze dell'Associazione stessa.

Il Presidente dà indi lettura del nuovo Statuto così come da lui proposto.

A questo punto l'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, delibera all'unanimità, per alzata di mano, di trasformare l'Associazione "Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana" nella forma di Associazione di Promozione Sociale (Ente del Terzo Settore), che assumerà la denominazione **"Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana A.P.S."**.

L'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana A.P.S." sarà disciplinata dalle norme contenute nel nuovo testo dello statuto sociale, che viene allegato a questo atto sotto la lettera **"B"** per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

L'assemblea presta ogni più ampio assenso affinché le partite attive e passive, i cespiti, e quant'altro di pertinenza dell'Associazione "Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana" siano volturati a nome dell'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana A.P.S."

Il Presidente dichiara infine che l'Associazione "Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana" non è titolare di beni immobili.

Null'altro essendovi da discutere, e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore 15,40 (ore quindici e quaranta minuti).

In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 82 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Le spese di questo atto e quelle da esso dipendenti sono a totale carico dell'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Allievi dell'Endocrinologia Pisana A.P.S."

Io notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato scritto per la sua maggior parte con mezzo elettronico da persona di mia massima fiducia, e per la sua restante parte di mia mano, sopra quattro pagine e quanta di questa quinta di due fogli. Di esso ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente conforme a verità ed alla sua volontà. Indi, questo atto viene firmato in calce ed a margine del foglio intermedio dallo stesso comparente e da me notaio alle ore 16,00 (ore sedici).

Claudio Giani

Notaio Roberto Romoli

(impronta del sigillo)

Allegato "A" Repertorio 44758/13413

ELENCO ASSOCIATI PRESENTI

Vitti Paolo, nato a Livorno il giorno 11 gennaio 1949, residente a Livorno, Via del Pino n.37, codice fiscale VTTPLA49A11E625M;

Giani Claudio, nato a Pisa il 22 novembre 1948, residente a Pisa, Via D.Vernagalli n.25, codice fiscale GNICLD48S22G702Q;

Antonangeli Lucia, nata a Livorno il giorno 8 agosto 1958, residente a Livorno, Via Roma n.103, codice fiscale NTNLCU58M48E625J;

Fierabracci Paola, nata a Volterra (PI) il giorno 11 dicembre 1961, residente a Pisa, Via Zamenhoff n.12, codice fiscale FRBPLA61T51M126J;

Chie
Reut. Reut.

Allegato "B" Repertorio 44758/13413

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASSOCIAZIONE ALLIEVI DELL'ENDOCRINOLOGIA PISANA A.P.S." ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Articolo 1) Costituzione

È costituita con sede in comune di Pisa, Via Paradisa n.2 un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di **"Associazione allievi dell'Endocrinologia Pisana A.P.S."**.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 2) Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Articolo 3) Durata

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2090 (trentuno dicembre duemilanovanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

TITOLO II - ATTIVITA' ESERCITATE

Articolo 4) Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- promuovere o concorrere a promuovere iniziative in favore dell'endocrinologia pisana in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere;
- mantenere vivi i vincoli culturali dell'endocrinologia pisana e le tradizioni di collegialità tra i propri membri, anche tramite la pubblicazione di un bollettino a stampa e di una pagina elettronica presso il suo sito Internet;
- trattare problemi che interessino l'endocrinologia pisana ed italiana nei suoi vari

Aut. Prov. 1.
Aut.
Aut.

aspetti;

- organizzare convegni, corsi di aggiornamento, letture, incontri, e dibattiti, su problemi di ordine endocrinologico di rilevante interesse scientifico e clinico;
- invitare gli associati a depositare le proprie pubblicazioni scientifiche presso la biblioteca dell'associazione;
- promuovere e curare gli studi sulla storia dell'endocrinologia pisana ed Italiana con l'istituzione di un archivio storico presso la biblioteca dell'Associazione che ha sede presso la biblioteca della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (indirizzo Endocrinologia) dell'Università degli Studi di Pisa;
- favorire la diffusione dei contributi scientifici dei membri dell'Associazione, anche mediante letture da parte degli associati;
- istituire borse di studio, elargire contributi e premi, e distribuire fondi di ricerca;
- organizzare riunioni sociali, ordinarie e straordinarie.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'Associazione, operando anche al di fuori dell'ambito nazionale, e promuovendo intese con organismi aventi analoghe finalità in Italia ed all'estero, può:

- promuovere e stimolare ricerche, studi, e contributi di esperienze nella materia di propria competenza;
- svolgere attività di formazione permanente in campo endocrinologico e promuovere la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli associati, professionisti, e ricercatori, con interesse per l'endocrinologia – tramite la realizzazione di programmi annuali di attività formativa di Educazione Medica Continua (ECM) previsti dalle norme del Ministero della Sanità e dall'Unione Europea, anche attraverso congressi, corsi, pubblicazioni, mezzi audiovisivi, e rete telematica;
- organizzare convegni di studio, incontri, seminari, riunioni sulla materia - ivi compreso il congresso periodico della Associazione che si terrà nella sede prescelta dal Consiglio Direttivo - oltre a realizzare e mettere a disposizione dei soci mezzi adeguati di comunicazione sia su supporto cartaceo che telematico;
- promuovere e curare la pubblicazione e la diffusione di studi e di ricerche effettuati sulla materia di propria competenza, sia attraverso supporto cartaceo, sia attraverso supporti audiovisivi e telematici;
- assegnare o concorrere, in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private, all'assegnazione di borse di studio, di assegni e di contributi di ricerca, in favore di giovani ricercatori meritevoli, in particolare se socialmente svantaggiati, per lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento dei suoi scopi;
- partecipare ad iniziative, anche associative, con operatori sanitari, altre associazioni ed organismi scientifici e professionali nel campo della sanità, per promuovere studi clinici e ricerche scientifiche finalizzate, nonché compiere ogni altra attività strumentale al raggiungimento del suo oggetto;
- intraprendere ogni azione per informare la collettività dell'importanza sociale delle malattie endocrine per una educazione mirante a prevenire o a diagnosticare precocemente le malattie in oggetto, nonché per raccogliere fondi a favore della ricerca e del miglioramento della qualità assistenziale, e per la promozione della salute in generale;
- costituire fondazioni allo scopo di coordinare organicamente le attività e meglio conseguire lo scopo sociale, ed in particolare per promuovere, coordinare, ed effettuare attività di ricerca clinica e di base nei campi di propria competenza;
- collaborare con il Ministero della Salute, con le Regioni, con le aziende sanitarie, e con gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche.

Pres. Pini
Vice Pres. Pini

Tali attività possono essere svolte sia nel territorio nazionale sia all'estero, anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Articolo 6) Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il

registro unico nazionale del terzo settore nei casi ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7) Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Come previsto dalle vigenti norme di legge, il patrimonio dell'Associazione è attualmente superiore ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila) e non potrà mai essere inferiore a tale importo.

Articolo 9) Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative da versare annualmente;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da lasciti testamentari;
- dai titoli di solidarietà;

Aut. Priv.
[Signature]

- da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 10) Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

TITOLO IV - I SOCI

Articolo 11) Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone associato, purché ne condivida i principi e le finalità. L'associato è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione eventualmente aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Possono essere membri dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra gli associati dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Condizione per l'esame della richiesta è il versamento della quota associativa.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni attraverso l'indirizzo mail indicato nel modulo di richiesta. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di

Pres. P. P.

Ad. S.

morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici, oltre che dalla normativa vigente.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati partecipano stabilmente alla vita associativa. In base alla quota contributiva ed alla modalità di accettazione gli associati sono distinti nelle seguenti categorie: Associati Onorari, Associati Ordinari, Associati Sostenitori

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Articolo 12) Suddivisione figura associato

Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- associati ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi. Il numero degli associati è illimitato.

In base alla quota contributiva ed alla modalità di accettazione gli associati sono distinti nelle seguenti categorie: Associati Onorari, Associati Ordinari, Associati Sostenitori

La qualità di Associato Onorario o di Associato Sostenitore è attribuita con il voto unanime del Consiglio Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, rispettivamente a: scienziati e personalità eminenti nel campo della endocrinologia; persone, società, Enti che sostengono finanziariamente l'Associazione.

Acquista qualità di Associato Ordinario chiunque ne abbia fatto domanda corredata da un "*curriculum vitae et studiorum*" da cui risulti l'attività compiuta nel campo di interesse dell'associazione (gli specializzati in Endocrinologia presso la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio (indirizzo Endocrinologia) dell'Università degli Studi di Pisa; docenti e i ricercatori o altre figure simili, italiani e stranieri che abbiano svolto o svolgono attività presso le strutture di endocrinologia di Pisa confluite nella sezione di Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale).

L'accoglimento della domanda è formalizzato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione una volta accertati i requisiti di cui sopra.

Articolo 13) Diritti degli associati

Gli associati maggiorenni ed in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;

Pres.
Pres.
Mod. C. D.

f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Articolo 14) Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Articolo 15) Cessazione dello status di associato

Gli associati, fondatori od ordinari, cessano di essere tali:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione eventualmente aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competenti in merito alla radiazione, sospensione o espulsione degli associati sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, l'associato può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, esclusione o decesso, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16) Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Articolo 17) L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il presidente è coadiuvato durante lo svolgimento dell'Assemblea da un segretario nominato tra i presenti all'apertura di ogni seduta.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. È previsto l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione inclusi Skype e WhatsApp, purché sia consentito al Presidente verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, visionare, ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In via straordinaria, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida

Pres. Pres.
Chia

qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di massimo 3 deleghe. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.

Le votazioni, incluse quelle per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, possono essere effettuate con ogni forma di scrutinio, o con l'ausilio di strumenti elettronici.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Articolo 18) Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il Presidente. Le figure che compongono il Consiglio Direttivo devono essere:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Consiglieri.

I suoi componenti devono essere soci dell'Associazione.

Durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, un vicepresidente;
- delibera circa l'ammissione degli associati, nonché la sospensione,

Pres. Riv.
Adm.

informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Articolo 21) Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 22) Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]